

ANTENNE RADIOTELEVISIVE

Il Tar conferma la demolizione

Rete Sud perde il ricorso per scongiurare l'abbattimento dell'impianto

NULLA da fare. Rete Sud, la società a responsabilità limitata proprietaria di un impianto radiotelevisivo sito nel Comune di Stefanacconi ma, di fatto, sito nella parte alta della città di Vibo nei pressi del cimitero, si è vista infatti respingere da Tar Calabria la richiesta che mirava a scongiurare la demolizione delle strutture a seguito di una specifica ordinanza emessa dall'ente locale. Oggetto del contendere l'assenza – secondo il comune di Stefanacconi – di una apposita autorizzazione alla radiodiffusione e di natura edilizia.

I giudici amministrativi, nel rigettare il ricorso della società, hanno rilevato come “la documentazione agli atti induca questo Collegio a ritenere che non vi sia stato alcun errore da parte dell'ente nell'individuazione delle opere abusive da demolire. La loro esistenza nella particella indicata in ordinanza risulta accertata dal Comune che rilevava come a seguito di recenti controlli fosse stata acclarata nell'area in questione un'altra postazione radio base diversa e ulteriore rispetto a quella autorizzata, e dalle risultan-



Tra i ripetitori siti in località “Croce Nivera” vi è anche quello di Rete Sud

ze dell'attività d'indagine avente ad oggetto i tralicci e le antenne insistenti in località “Croce Nivera” del territorio comunale, condotta dal Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, Claudia Colucci, per il tramite della Sezione polizia giudiziaria di Carabinieri e Tutela Ambiente e Territorio”.

Sempre i giudici del tribunale amministrativo di Catanzaro evidenziano che l'iter ha accertato violazioni

delle normativa in materia edilizia-urbanistica da parte della società Rete Sud: “In particolare - spiegano - la postazione radio base insistente sulla porzione identificata in catasto - oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 23 del 30 ottobre 2014 e dei provvedimenti consequenziali, connessi e conseguenti di accertamento d'inottemperanza dell'ingiunzione di demolizione e di irrogazione della relativa sanzione amministrativa - risulta essere stata realizzata

dalla società in totale assenza di autorizzazione comunale”.

Ma il Tar, se da un lato accoglie di fatto la questione più importante, dall'altro non riconosce al Comune il risarcimento dei danni “non essendo ravvisabile un danno risarcibile, ai sensi della detta norma, diverso ed ulteriore rispetto all'onere delle relative spese, avendo dedotto l'amministrazione solo un generico riferimento ai “disagi e costi arrecati all'ente per avere resistito ad un'iniziativa processuale i cui oculi irricevibile inammissibile, pretestuosa e infondata”.

Per “Rete Sud”, incassata questa sentenza sfavorevole da parte del Tar, adesso si apre la strada che porta al Consiglio di Stato per evitare la demolizione del ripetitore recentemente dissequestrato - unitamente a quelli di Mediaset - perché i reati in materia di abusivismo sono andati prescritti e perché allo stato non esiste una normativa chiara che disciplini e regolarizzi l'emissione delle onde elettromagnetiche.

gl. p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA